

LA COMUNICAZIONE FINALE DELLA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO

DEVE CONSENTIRE AL LAVORATORE LICENZIATO IL CONTROLLO DELLA SCELTA

In base alla legge n. 223/91 (Cassazione Sezione Lavoro n. 18300 del 31 luglio 2013, Pres. Stile, Rel. Venuti).

- **In caso di riduzione di personale in base all'art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991,** l'impresa, dopo aver comunicato per iscritto a ciascuno dei lavoratori il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso, deve comunicare contestualmente per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, **della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5,** comma 1, **(carichi di famiglia, l'anzianità, esigenze tecnico produttive od organizzative).**

- Tale comunicazione è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza e la trasparenza dell'operazione.

- Inoltre deve avere quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui - e non altri dipendenti - sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l'illegittimità della misura espulsiva.